

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1135</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGNANI GRIMALDI, FRACCHIA, CRIPPA, COLOMBINI, LEVI  
BALDINI, MONTECCHI, MASINA, LORENZETTI PASQUALE,  
ANGELONI, MIGLIASSO**

*Presentata il 22 luglio 1987*

**Riduzione al 2 per cento dell'aliquota dell'imposta sul  
valore aggiunto per i supporti e gli strumenti destinati  
ai non vedenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non ostante le agevolazioni già introdotte in materia di aliquote IVA a favore di apparecchi ed oggetti utilizzati da cittadini portatori di *handicap*, la formulazione normativa di cui al n. 30 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non ha finora consentito l'applicazione dell'IVA al 2 per cento per una serie di sussidi e strumenti destinati ai non vedenti.

Sono perciò di fatto rimasti esclusi dall'agevolazione fiscale una serie di ma-

teriali, spesso anche di costo elevato perché di produzione limitata, come tavolette braille, stampanti braille, computer a braille labile, ovvero paperless, a sintesi vocale, a display ingrandito, sussidi elettronici per la mobilità, ecc.

La presente proposta di legge intende superare le difficoltà discendenti dall'attuale formulazione normativa, consentendo l'applicazione dell'aliquota fiscale minima — e quindi un accesso meno oneroso — a tutti quegli strumenti che possono rendere più agevole le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini non vedenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al numero 30 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le parole: « supporti e strumenti destinati ai non vedenti ».

### ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni finanziari 1987, 1988 e 1989 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a tal fine utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.